



Esecuzione della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG)

Quarantena per i contatti e le persone sospette di infezione, isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus SARS-CoV-2 (Ordinanza generale sull'isolamento)

Avviso

del Ministero della Salute bavarese

del 14 aprile 2021, prot. n. G51s-G8000-2021/505-38

Il Ministero della Salute bavarese, in base all'art. 28 par. 1 c. 1, dell'art. 29 paragrafi 1 e 2 e dell'art. 30 par. 1 comma 2 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG), in combinato disposto con l'art. 65 comma 2 punto 2 del Regolamento sulla competenza (ZustV), emana la seguente

Ordinanza generale:

1. Definizioni

Se non diversamente specificato, le norme dell'ordinanza generale si applicano alle seguenti persone (persone interessate):

- 1.1 Persone che, a causa di uno stretto contatto con un soggetto risultato positivo al COVID-19 secondo i criteri vigenti del Robert Koch Institut, siano state informate dall'Ufficio sanitario di essere contatti stretti a elevato rischio di infezione.
- 1.2 Persone risultate
 - a) positive a un test antigenico rapido per SARS-CoV-2 non effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga debitamente addestrata; oppure
 - b) persone che presentino sintomi riconducibili a un'infezione da SARS-CoV-2 per le quali l'Ufficio sanitario abbia disposto un test molecolare (PCR) per SARS-CoV-2 o che, in seguito a esito positivo del test antigenico o a consulto



medico per presenza di sintomi, si siano sottoposte a test molecolare (PCR) per SARS-CoV-2 (persone sospette di infezione).

- 1.3 Persone cui l'Ufficio sanitario, l'operatore che abbia effettuato il tampone o la struttura che abbia esaminato il test, successivamente al 14 aprile 2021 abbia comunicato l'esito positivo di un test molecolare (test PCR) effettuato da personale sanitario o persona di qualifica analoga appositamente addestrata o di un test antigenico rapido effettuato da personale come sopra descritto (persone testate positive), e che non siano contatti stretti ai sensi del punto 1.1 né persone sospette di infezione ai sensi del punto 1.2.

2. Norme di quarantena e isolamento

2.1 Disposizione della quarantena o dell'isolamento

2.1.1 Quarantena dei contatti stretti

- 2.1.1.1 I contatti stretti sono tenuti a mettersi in quarantena subito dopo la notifica dell'Ufficio sanitario ai sensi del punto 1.1, salvo diverse disposizioni dell'autorità amministrativa circondariale competente. L'Ufficio Sanitario rileva i recapiti e tempestivamente informa i contatti per iscritto o per via elettronica sulle misure da rispettare.
- 2.1.1.2 Ai sensi del punto 2.1.1.1, fatto salvo il comma 3, l'obbligo di quarantena non vige per:
- a) i contatti stretti che abbiano completato la vaccinazione contro la COVID-19 (a decorrere dal 15esimo giorno successivo al richiamo);
 - b) contatti stretti immunizzati per i quali un test molecolare PCR abbia certificato la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 e a cui sia stata somministrata la prima dose di vaccino;
 - c) contatti stretti immunizzati per i quali un test molecolare PCR abbia certificato la guarigione da un'infezione da SARS-CoV-2, qualora il contatto stretto con un caso di COVID-19 conclamato sia avvenuto entro sei mesi dalla certificazione dell'infezione da SARS-CoV-2 pregressa.



L'attestato vaccinale e la certificazione di infezione da SARS-CoV-2 pregressa vanno presentati su richiesta all'Ufficio sanitario. Qualora nelle persone di cui al comma 1, entro 14 giorni dal contatto stretto con il caso di COVID-19 conclamato, insorgano sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, perdita del gusto e dell'olfatto, è necessario informare tempestivamente l'Ufficio sanitario. L'Ufficio sanitario, in singoli casi, può prendere decisioni in deroga, disponendo la quarantena.

- 2.1.2 Le persone sospette di infezione sono tenute a mettersi in quarantena subito dopo che l'Ufficio sanitario ha disposto il test oppure, in assenza di tale disposizione, subito dopo aver effettuato il test molecolare (PCR). Ciò vale anche in caso di test antigenico effettuato in precedenza, con esito negativo. In vista del test, l'Ufficio sanitario o il medico che presta consulto o, nel caso del punto 1.2 lettera a la persona che effettua il test molecolare (PCR), informano la persona sospetta di infezione per iscritto o per via elettronica circa l'obbligo di quarantena. In caso di test effettuato da un medico nel quadro di una visita a domicilio o nello studio dello stesso, al momento del test la persona sospetta di infezione va informata da detto medico per iscritto o per via elettronica sull'obbligo di quarantena, trasmettendo lo spirito della presente ordinanza generale e fornendo altro materiale informativo. Ai sensi dell'art. 6 par. 1 comma 1 punto 1 lett. t della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG), le persone sospette di infezione vanno segnalate all'Ufficio sanitario locale.
- 2.1.3 Le persone risultate positive al test, una volta venute a conoscenza dell'esito, sono tenute a mettersi immediatamente in isolamento. Nel comunicare l'esito del test, l'Ufficio competente informa le persone risultate positive, per iscritto o per via elettronica, sull'obbligo di isolamento. Resta salvo l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 6 par. 1 comma 1 punto 1 lett. t e dell'art. 7 par. 1 comma 1 punto 44a della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG). La persona risultata positiva al test ha l'obbligo di farne segnalazione all'Ufficio sanitario competente, comunicando l'esito, il tipo di test (molecolare PCR o antigenico) e la data dello stesso.



- 2.2 La quarantena o l'isolamento dovranno essere effettuati presso un'abitazione o altro spazio delimitabile di un edificio.
- 2.3 Durante il periodo di quarantena o isolamento, ai contatti stretti, alle persone sospette di infezione e alle persone risultate positive al test non è consentito lasciare l'abitazione senza espresso consenso dell'Ufficio sanitario. È consentita la temporanea permanenza della persona, sempre da sola, in un giardino, una terrazza o un balcone appartenenti all'abitazione. È consentito lasciare l'abitazione unicamente allo scopo di effettuare i test di fine quarantena o isolamento previsti dalla presente Ordinanza generale nonché per effettuare altre analisi disposte dall'Ufficio sanitario.
- 2.4 Per l'intera durata della quarantena o dell'isolamento domiciliare, è necessario che la persona interessata resti separata nello spazio o nel tempo dagli altri appartenenti al nucleo familiare. La separazione "temporale" consiste, ad esempio, nel non consumare i pasti insieme bensì consecutivamente. La "separazione nello spazio" può consistere, ad esempio, nel soggiornare della persona interessata in un ambiente diverso da quello utilizzato dai restanti membri del nucleo familiare.
- 2.5 Durante il periodo di quarantena o isolamento, alla persona interessata non è consentito ricevere visita da persone non appartenenti al nucleo familiare. In casi specifici le autorità amministrative circondariali competenti hanno la facoltà di disporre diversamente.

3. Norme igieniche durante la quarantena e l'isolamento

- 3.1 L'Ufficio sanitario istruisce e informa i contatti stretti, le persone sospette di infezione, le persone risultate positive al test ed eventualmente gli appartenenti al nucleo familiare sulle norme igieniche e di protezione adeguate, atte in particolare a evitare l'ulteriore diffusione delle infezioni.
- 3.2 Le indicazioni dell'Ufficio sanitario relative alle norme igieniche e protettive devono essere rispettate.



4. Misure durante la quarantena dei contatti stretti

- 4.1 È compito dell'Ufficio sanitario contattare e comunicare con i contatti stretti. La presa di contatto ha luogo telefonicamente e con il supporto dei mezzi di comunicazione elettronica, tra cui e-mail o altri media digitali.
- 4.2 Durante il periodo di quarantena, il contatto stretto dovrà tenere un diario nel quale registrare, ove possibile due volte al giorno, la temperatura corporea nonché l'andamento dei sintomi, se presenti, oltre alle attività in generale e ai contatti avuti con altre persone. Su richiesta dell'Ufficio sanitario, il contatto stretto è tenuto a fornire le informazioni contenute in detto diario.
- 4.3 Durante l'isolamento domiciliare, il contatto stretto è tenuto a sottoporsi a controlli (tra cui consulti medici e diagnostica) e prelievi per analisi a opera degli incaricati dell'Ufficio sanitario. Si tratta nello specifico di tamponi delle mucose.
- 4.4 Qualora la quarantena, nonostante l'impiego di ogni opzione organizzativa, tra cui il coinvolgimento di personale appartenente ad altre aree operative, comprometta il normale svolgimento delle attività di un'azienda rientrante nelle infrastrutture strategiche o il servizio di una pubblica autorità, per i contatti stretti, sarà possibile derogare, in singoli casi, alla quarantena disposta, tuttavia nel rispetto delle norme igieniche di prevenzione dell'infezione a tutela del restante personale. La decisione è di competenza dell'autorità amministrativa circondariale preposta, eventualmente previo coordinamento con il servizio di medicina aziendale e la direzione della ditta o dell'autorità.

5. Ulteriori norme previste per il periodo di quarantena e isolamento

- 5.1 Qualora i contatti stretti presentino sintomi compatibili con un'infezione da SARS-CoV-2 o le condizioni delle persone sospette di infezione subiscano un peggioramento, dette persone sono tenute a contattare tempestivamente l'Ufficio sanitario per telefono.
- 5.2 Qualora, durante il periodo di quarantena o di isolamento, si rendano necessarie cure mediche particolari o un trasporto in ambulanza, la persona



interessata è tenuta a informare preventivamente per telefono l'ente erogante le cure o il servizio di ambulanza del motivo della quarantena o isolamento. È fatto inoltre obbligo di informare preventivamente l'Ufficio sanitario.

- 5.3 Qualora l'interessato sia minorenne o affidato a un assistente legale, quest'ultimo è responsabile del rispetto della quarantena o isolamento domiciliare.

6. Fine delle misure

6.1 Fine della quarantena per i contatti stretti

- 6.1.1 Nel caso dei contatti stretti, il periodo di quarantena domiciliare termina, nel momento in cui l'ultimo contratto stretto con un caso di COVID-19 conclamato risale ad almeno 14 giorni prima, sempre che nel periodo di quarantena non siano insorti sintomi tipici della COVID-19 e a condizione che il test (PCR o antigenico a cura di personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato) effettuato non prima di 14 giorni dall'ultimo contatto stretto sia risultato negativo, contestualmente alla notifica di tale esito negativo.

Nei restanti casi, spetta all'autorità amministrativa circondariale competente decretare la fine della quarantena.

L'eventuale esito positivo del test effettuato sul contatto stretto comporta la proroga dell'isolamento; l'autorità amministrativa circondariale competente dispone quanto necessario in merito. Per la fine dell'isolamento si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.3.

- 6.1.2 Gli appartenenti al nucleo familiare di casi di COVID-19 conclamati che non si ammalino o si ammalino presentando sintomi delle vie respiratorie ma risultino negativi al test molecolare (PCR) per SARS-CoV-2, vanno messi in quarantena per almeno 14 giorni successivi all'insorgere dei sintomi nel primo soggetto o, in caso di primo soggetto asintomatico, per almeno 14 giorni a decorrere dalla data del primo tampone che abbia attestato la presenza del virus, indipendentemente dal manifestarsi di altri casi all'interno del nucleo familiare. Il periodo di quarantena termina, a fronte dell'esito negativo di un



test effettuato non prima di 14 giorni dall'insorgere dei sintomi del primo soggetto o, in caso di primo soggetto asintomatico, non prima di 14 giorni dall'effettuazione del tampone (PCR o antigenico a cura di personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato), contestualmente alla notifica di tale esito negativo.

Nei restanti casi spetta all'autorità amministrativa circondariale competente decretare la fine della quarantena.

L'eventuale esito positivo del test comporta la proroga dell'isolamento; l'autorità amministrativa circondariale competente dispone quanto necessario in merito. Per la fine dell'isolamento si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.3.

6.2 Nel caso delle persone sospette di infezione, la quarantena termina a fronte dell'esito negativo del test molecolare (PCR), tuttavia al più tardi allo scadere del quinto giorno successivo all'effettuazione del test (PCR). Su richiesta della persona sospetta di infezione, l'esito negativo del test va confermato per iscritto o per via elettronica.

L'eventuale esito positivo del test effettuato sulla persona sospetta di infezione comporta la proroga dell'isolamento; l'autorità amministrativa circondariale competente dispone quanto necessario in merito. Per la fine dell'isolamento si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.3.

6.3 Fine dell'isolamento per le persone risultate positive al test

6.3.1 Nel caso di persone risultate positive al test antigenico, effettuato da personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato, l'isolamento termina a fronte dell'esito negativo del primo test molecolare (PCR) effettuato successivamente al test antigenico positivo, con la comunicazione dell'esito negativo di detto test.

6.3.2 Per tutte le altre persone risultate positive al test l'isolamento termina, in caso di decorso clinico asintomatico, non prima di 14 giorni dal primo tampone che abbia attestato la presenza del virus; in caso di decorso della malattia con sintomi lievi, non prima di 14 giorni dall'insorgere dei sintomi e a minimo 48 ore dall'assenza di sintomi (definito come stabile miglioramento dei sintomi



acuti di COVID-19 in base a valutazione medica). In ambedue i casi, per la fine dell'isolamento è necessario inoltre un test (molecolare PCR o antigenico, effettuato non prima di 14 giorni a cura di personale sanitario o personale analogo debitamente addestrato) che risulti negativo. L'autorità amministrativa circondariale competente dispone in merito e determina la fine dell'isolamento.

7. Disposizione transitoria

Per le persone che il 14 aprile 2021, ai sensi dell'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 25 febbraio 2021, prot. n. GZ6a-G8000-2021/505-8 (Bollettino ministeriale BayMBI n. 151) sulla quarantena per i contatti della categoria 1 e delle persone sospette di infezione e l'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 9 marzo 2021, prot. n. GZ6a-G8000-2021/505-15 (Bollettino ministeriale BayMBI. 176, si trovino in quarantena o isolamento, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 25 febbraio 2021, prot. n. GZ6a-G8000-2021/505-8 (Bollettino ministeriale BayMBI n. 151) sulla quarantena per i contatti della categoria 1 e delle persone sospette di infezione e l'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 9 marzo 2021, prot. n. GZ6a-G8000-2021/505-15 (Bollettino ministeriale BayMBI. 176), disponendo che la fine del periodo di isolamento o quarantena si basi su quanto previsto al punto 6 della presente ordinanza generale.

8. Infrazioni

La violazione della presente ordinanza generale è perseguibile come reato amministrativo ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 6 della Legge per la protezione dalle infezioni IfSG.

9. Effetto immediato

La presente ordinanza generale ha effetto immediato ai sensi di legge.



10. Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 15 aprile 2021 e scade il 31 maggio 2021. In data 14 aprile 2021 scade l'Ordinanza generale del Ministero della Salute bavarese del 25 febbraio 2021, prot. n. GZ6a-G8000-2021/505-8 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 151) sulla quarantena per i contatti della categoria 1 e delle persone sospette di infezione e l'isolamento delle persone risultate positive al test per Coronavirus SARS-CoV-2 (Ordinanza generale sull'isolamento), modificata dall'Ordinanza generale del 9 marzo 2021, prot. n. GZ6a-G8000-2021/505-15 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 176).